

ORIGINALE

C O M U N E D I B I B B I E N A

(Provincia di Arezzo)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 21

DEL 12/04/2010

O G G E T T O:

ICI: DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2010

Oggi, 12/04/2010 alle ore 18,20 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione.

Entrano in aula i Consiglieri Fratta Lara e Vannucci Valdo

Presiede la seduta la Sig. Bensi Beatrice nella sua qualità di Presidente .

Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti:

1	BERNARDINI Daniele	P	12	PAPERINI Mara	P
2	BENDONI Barbara	A	13	PIANTINI Fabrizio	P
3	BENSI Beatrice	P	14	ROSSI Mauro	P
4	CAPORALI Matteo	P	15	VANNUCCI Valdo	P
5	CONTICINI Luca	P	16	AGOSTINI Saverio	P
6	DETTI Giovanni	P	17	GIOVANNINI Alessandro	P
7	DONATI Gianluca	P	18	MAZZETTI Daniela	P
8	FRATTA Lara	P	19	MELLINI Lorenzo	P
9	MANTINI Andrea	P	20	PARRI Luciano	P
10	MARTINI Michele	P	21	POLVERINI Silvano	P
11	NASSINI Renato	P			

risultano presenti n. 20 e assenti n. 1

ASSESSORI ESTERNI presenti: Lorenzoni Federico

Scrutatori i Signori:

Segretario comunale incaricato della redazione del verbale il dr. Liberto Giuseppe assistito da Boschi Luigina

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI

ALLEGATI NO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, è stata istituita con il titolo 1, capo I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
- che l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;
- che il comma 156 dell'art. 1 della legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) stabilisce che dal 1° gennaio 2007 è competenza del Consiglio la determinazione delle aliquote ICI;
- che l'art. 4, comma 1, del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, attribuisce all'ente locale la facoltà di deliberare un'aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;
- che l'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 attribuisce al Comune la facoltà di deliberare aliquote agevolate, inferiori al 4 per mille, in favore di proprietari di immobili per interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- che l'art. 2 comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 recante disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo, attribuisce ai comuni la facoltà di deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote ICI più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi "tipo" ;
- che con l'art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 è stata disposta l'esclusione dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nonché quelle ad essa assimilata dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del citato decreto ad eccezione delle u.i.u appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- che ai sensi del D.L. 27/05/2008 n.93, convertito in legge 24/07/2008 n.126, e D.L. 25/6/2008 n.112 art.77/bis comma 30, è stato sospeso l'esercizio di potestà deliberativa di aumenti tributari, addizionali, aliquote ovvero maggiorazione di aliquote di tributi;

VALUTATI gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall'ente:

- a) nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
- b) in relazione al gettito dell'imposta, determinante per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;

ACCERTATO che sulla presente proposta deliberativa sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, pareri allegati;

VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

3

PROPONE DI DELIBERARE

1) di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell' I.C.I. - Imposta Comunale Sugli Immobili, in questo Comune, con effetto dal 01 gennaio 2010 , a conferma di quanto stabilito nell'esercizio 2009:

a) 7 (sette) per mille

- per Aree Fabbricabili ;
- per gli immobili non adibiti ad abitazione principale (categorie classificate nel gruppo "A", con esclusione delle A/10) ma e tenute a disposizione ovvero sfitte

b) 6 (sei) per mille

- per la restante tipologia di fabbricati;

2) di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 134,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ; tale detrazione è applicabile solo per le unità immobiliari urbane iscritte in catasto nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ;

3) di stabilire altresì in euro 180,00 la detrazione per abitazione principale per le categorie "indigenti", secondo i parametri individuati dalla deliberazione di C.C. n.172/1996 ed in ultimo dalla deliberazione G.C. n.318 del 28/08/2008, nonché per coloro che prestano assistenza a familiari diversamente abili (da certificare a mezzo di apposita dichiarazione e successivo controllo da parte dell'Uffici); anche tale tipo di detrazione è applicabile solo per le unità immobiliari iscritte in catasto nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

4) di dare atto che nella determinazione delle aliquote di cui al capo 1 e nella definizione della detrazione di cui al capo 2 sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico - finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio ;

5) di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale.
Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'intervento del Consigliere PARRI Luciano, il quale propone si stabilire la detrazione per abitazione principale in € 103,29 quale minimo stabilito per legge, anziché € 134,00;

Ritenuto di dover accogliere tale proposta , lasciando invariate sia le aliquote sia l'ulteriore detrazione di € 180,00 , come riportato nella proposta di deliberazione, che pertanto viene approvata come segue:

1) di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell' I.C.I. - Imposta Comunale Sugli Immobili, in questo Comune, con effetto dal 01 gennaio 2010 , a conferma di quanto stabilito nell'esercizio 2009:

c) 7 (sette) per mille

- per Aree Fabbricabili ;
- per gli immobili non adibiti ad abitazione principale (categorie classificate nel gruppo "A", con esclusione delle A/10) ma e tenute a disposizione ovvero sfitte

d) 6 (sei) per mille

- per la restante tipologia di fabbricati;

2) di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ; tale detrazione è applicabile solo per le unita immobiliari urbane iscritte in catasto nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ;

3) di stabilire altresì in euro 180,00 la detrazione per abitazione principale per le categorie "indigenti", secondo i parametri individuati dalla deliberazione di C.C. n.172/1996 ed in ultimo dalla deliberazione G.C. n.318 del 28/08/2008, nonché per coloro che prestano assistenza a familiari diversamente abili (da certificare a mezzo di apposita dichiarazione e successivo controllo da parte dell'Uffici); anche tale tipo di detrazione è applicabile solo per le unità immobiliari iscritte in catasto nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

4) di dare atto che nella determinazione delle aliquote di cui al capo 1 e nella definizione della detrazione di cui al capo 2 sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico - finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio ;

5) di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale.

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

CON VOTI UNANIMI, E CON VOTI UNANIMI, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/00.



COMUNE DI BIBBIENA

PROVINCIA DI AREZZO
4^ unità organizzativa

SERVIZIO TRIBUTI

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE:

IMPOSTA COMUNALE ICI APPROVAZIONE ALIQUOTE 2010

Il responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art.49, primo comma, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, esprime parere

FAVOREVOLE

Bibbiena li, 26 MARZO 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Donatella MORETTI

PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE

Il responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art.49, primo comma, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 esprime parere

FAVOREVOLE

Bibbiena li, 26 MARZO 2010

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dr. Marco BERGAMASCHI

)

OGGETTO: ICI: DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2010

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
B. BENSI



IL SEGRETARIO
G. LIBERTO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' affissa all'Albo Pretorio il 16/04/2010 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, N. 267


N. 664 Reg. di Pubblicazione

Bibbiena, li' 16/04/2010



IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

L. Boschi



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio dal 16/04/2010 al 01/05/2010 e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Li'

N. 664 Reg. Pubbl.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione::

-è divenuta esecutiva il 27/04/2010 essendo trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267

-è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dalla data suddetta e che contro di essa non sono pervenute opposizioni

(oppure).....

Bibbiena, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE